



Atto TOAY3W

Settore T Ecologia e Ambiente

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0031 Aria

Ufficio TARI Emissioni

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Autorizzazione Elettrodotti

N. Reg. Decr. 308/2013 Data 27/05/2013

N. Protocollo 59507/2013 1

Oggetto: Enel Distribuzione S.p.A. - Zona di Treviso.

Autorizzazione paesaggistica e alla costruzione ed

esercizio di un tratto di linea a 20 kV in comune

Conegliano.

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda n. PLA TV 561 in data 2.10.2012 con la

quale Enel Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture

e Reti - Zona di Treviso ha chiesto l'autorizzazione alla

costruzione e all'esercizio del seguente tratto di linea

elettrica:

1) Derivazione a 20 kV interrata per nuova cabina Strada

Bruscole e linee a 400 V in uscita dalla stessa in comune

di Conegliano;

PREMESSO:

- che a seguito della pubblicazione dell'istanza all'Albo

del Comune interessato, nessuna opposizione od osservazione



è stata presentata da parte di Enti o privati;

- che non tutti i nulla-osta di cui all'articolo 120 del T.U. 11.12.1933, n. 1775 e all'articolo 8 della L.R. 06.09.1991, n. 24 sono pervenuti nei termini di legge, mancando infatti i seguenti nulla-osta:

a) Agenzia del Demanio, Filiale di Venezia, Sezione di Treviso;

b) Comune di Conegliano;

- che l'articolo 3 della L.R. 24/1991 consente ugualmente di procedere nell'iter istruttorio della domanda indipendentemente dall'acquisizione dei nulla-osta stessi, qualora questi siano stati richiesti nei termini e con le modalità di legge;

- che Enel Distribuzione S.p.A., con dichiarazione in data 27.12.2012, si è obbligata ad accettare le condizioni imposte nei nulla osta e consensi rilasciati dagli Enti interessati ai sensi dell'articolo 120 del T.U. 1775/1933 e dell'articolo 8 della L.R. 24/91;

CONSIDERATO:

- che la domanda è regolarmente documentata ed è corredata del piano tecnico delle opere relative;

- che il Ministero delle Comunicazioni, Ispettorato Territoriale Veneto di Mestre-VE, con nota prot. n. ITV/III/14725/15440/MF in data 16.11.2012 ha rilasciato il proprio consenso alla costruzione della linea sopra



descritta;

- che il tratto in Comune di Conegliano ricade in zona soggetta a vincolo idrogeologico e a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dal Servizio Forestale Regionale di Treviso con nota prot. n. 509265 in data 9.11.2012;

VISTO che la Commissione Provinciale Elettrodotti, istituita presso il Settore Ecologia e Ambiente, nella seduta in data 28.02.2013, preso atto del parere favorevole con prescrizioni rilasciato dal Servizio Forestale Regionale di Treviso in merito al vincolo idrogeologico relativo al tratto, considerato che l'istanza di autorizzazione risulta regolarmente documentata e che i relativi progetti non danno luogo ad osservazioni in linea tecnica, con voto n. 6 ha espresso parere FAVOREVOLE, all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio del tratto di linea elettrica a 20 kV in Comune di Conegliano, subordinatamente all'osservanza da parte dell'Ente istante delle norme e delle prescrizioni imposte dagli Enti interessati e delle disposizioni vigenti in materia di impianti elettrici;

VISTO che con nota prot. n. 32143/2013 in data 13.03.2013 è stato richiesto il parere di cui all'art.146 del D.Lgs n. 42/2004 alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici;



PRESO ATTO che alla data odierna non risulta pervenuto il  
suddetto parere e che sono trascorsi i termini di cui  
all'articolo 146, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 42/2004;  
VISTO il R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle  
disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti  
elettrici";  
VISTA la L. 06.12.1962, n. 1643 e successive norme delegate  
di attuazione;  
VISTO il D.P.R. 18.03.1965, n. 342;  
VISTI la L. n. 382/1975 e il D.P.R. n. 616/1977;  
VISTA la L. 28.06.1986, n. 339, recante le "Nuove norme per  
la disciplina per la costruzione e l'esercizio delle linee  
aeree esterne", ed il D.M. in data 21.03.1988 che approva  
il relativo regolamento di esecuzione;  
VISTA la L. 22.02.2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione  
dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed  
elettromagnetici";  
VISTO il D.P.C.M. 08.07.2003 ed il D.M. 28.05.2008;  
VISTO il Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004;  
VISTO il D.P.C.M. 12.12.2005;  
VISTA la L.R. 06.09.1991, n. 24;  
VISTA la L.R. 30.06.1993, n. 27;  
VISTA la L.R. 31.10.1994, n. 63;  
VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11, articolo 89, comma 7;  
VISTA la Circolare Regionale n. 15 in data 31.07.2001,



paragrafo 10;

VISTA la L.R. 13.09.2001, n. 27, articolo 31;

VISTA la L.R. 07.11.2003, n. 27;

RICHIAMATA la normativa in materia di terre e rocce da scavo di cui al D.Lgs.n. 152/2006, parte IV, nonché al D.M. Del 10.08.2012 n. 161;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed il Regolamento di Organizzazione della Provincia;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta nonché il rispetto dei termini ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti - Zona di Treviso è autorizzata a costruire ed esercire il tratto di linea elettrica a 20 kV in Comune di Conegliano come indicato in premessa e secondo i piani progettuali di cui alla domanda n. PLA TV 561 in data 2.10.2012, subordinatamente all'osservanza da parte dell'Ente istante delle norme e delle prescrizioni imposte dagli Enti interessati e delle disposizioni vigenti in materia di impianti elettrici.

ART. 2 - Le opere e gli impianti relativi al tratto in Comune di Conegliano sono autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e del DPCM 12.12.2005, per quanto concerne la



compatibilità paesaggistica, in quanto l'intervento non interferisce con le relazioni paesaggistiche presenti nel contesto di riferimento e risultando, pertanto, compatibile con le stesse.

ART. 3 - La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità tecniche previste nei progetti allegati all'istanza sopraindicata ed in conformità a quanto previsto dalla L. 28.06.1986, n. 339 e dal D.M. 21.03.1988 e dovrà essere collaudata secondo le procedure di cui alla L.R. n. 24/1991.

ART. 4 - L'autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti di terzi ed i provvedimenti di competenza di altri enti e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del T.U. 11.12.1933, n. 1775 e dell'articolo 8 della L.R. 6.09.1991, n. 24. In conseguenza, il richiedente viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi e gli eventuali danni causati dalla costruzione o dall'esercizio delle linee elettriche, sollevando l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

ART. 5 - Si richiama al rispetto della normativa in materia



di terre e rocce da scavo citata in premessa.

ART. 6 - Il richiedente resta obbligato ad eseguire, anche durante l'esercizio delle linee elettriche, tutte quelle opere nuove o modifiche che a norma di legge fossero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi ed entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

ART. 7 - ENEL Distribuzione è esonerata dal prestare deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente autorizzazione.

ART. 8 - Tutte le spese inerenti il presente decreto sono a carico di ENEL Distribuzione.

ART. 9 - Il presente decreto va affisso all'albo di questa Amministrazione ed a quello del Comune interessato.

Dott. Simone Busoni